

A chiunque possa essere interessato

Direttore Generale
Vice Direttore Generale
Direzione Centrale Vigilanza Tecnica
Vice Direzione Centrale Vigilanza Tecnica
Direzione Regolazione Personale e Operazioni Volo
Direzione Regolazione Trasporto Aereo e Ambiente
Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo
Direzione Regolazione Security
Direzione Analisi Giusridiche e Contenzioso
Direzioni / Ufficio Operazioni

Oggetto: Chiarimenti/aggiornamenti sui riferimenti ai Regolamenti dell'Unione Europea (UE) resi applicabili, ai sensi del Regolamento Tecnico ENAC, sugli aeromobili immatricolati in Italia che rientrano nell'allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1139.

Con l'emendamento 54 del 8 Maggio 2008 al Regolamento Tecnico ed.1994, ENAC ha deciso (rif. Titolo I, Parte 11, Capitolo B, paragrafo 3) di adottare, per quanto applicabile e salvo espressa esplicita deroga, le stesse normative e relativi aggiornamenti validi per gli aeromobili, i prodotti, le organizzazioni e il personale che rientrano nell'applicabilità del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) n. 1592/2002 anche per le certificazioni e la navigabilità continua degli aeromobili che rientrano nelle previsioni dell'Annesso II del medesimo regolamento. A tale data i regolamenti attuativi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) n. 1592/2002 (regolamento basico) erano costituiti dai soli regolamenti del dominio Airworthiness, e significativamente i Regolamenti della Commissione (CE) n. 1702/2003 (Initial Airworthiness - IAW), con il suo Allegato (Parte 21) e n. 2042/2003 (Continuing Airworthiness - CAW) con i suoi allegati I (Parte M), II (Parte 145), III (Parte 66) e IV (Parte 147).

Dal 2008 ad oggi le competenze regolamentari nel settore aeronautico dell'Unione Europea sono state estese a coprire progressivamente tutti gli altri domini dell'Aviazione (ad es. Operations, Air Crews, Aerodromes, ATM/ANS, ecc.) realizzando al contempo un'evoluzione dell'approccio nello sviluppo regolamentare, anche nel settore Airworthiness. Tale nuovo approccio risulta maggiormente ispirato a criteri di semplificazione e proporzionalità delle previsioni regolamentari in funzione dei livelli di rischio associati al settore aeronautico che si intende disciplinare (vedi ad esempio la Parte ML recentemente entrata in vigore in ambito UE per i cosiddetti Aeromobili Leggeri dell'aviazione generale).

Il principio e le motivazioni alla base della decisione adottata da ENAC con l'emendamento 54 al RT ENAC di ispirare la regolamentazione nazionale per la certificazione e la gestione della navigabilità continua agli obiettivi di sicurezza del regolamento basico europeo, ora identificato come Regolamento (UE) n. 2018/1139

(NBR), non si ritengono venute meno, ma anzi rafforzate in un'ottica di una sempre maggiore armonizzazione e integrazione della regolamentazione aeronautica rimasta a livello nazionale con e nel corrispondente sistema regolamentare valevole nell'Unione Europea (vedi ad es. opzioni di opt-in definite dal punto 6 dell'articolo 2 del NBR). Tale impostazione è tra l'altro mantenuta nel processo di revisione regolamentare in atto nella normativa nazionale che prevede lo sviluppo di due regolamenti ad hoc per il settore Navigabilità Iniziale (IAW) e Continua (CAW) in sostituzione dei corrispettivi contenuti dell'attuale regolamento Tecnico ENAC .

In attesa del completamento di tale processo e per chiarire il quadro regolamentare in vigore in linea con quanto attualmente riportato nell'ultimo paragrafo del punto 3 del Primo/11/B, lo scrivente, d'intesa con il Direttore Generale e Vice Direttore Generale ENAC, sentita la Direzione Analisi Giuridiche e Contenzioso, su proposta della Direzione Regolazione Navigabilità, fornisce pertanto in allegato delle *Table di Corrispondenza (Correlation Table)*, tra i riferimenti ai regolamenti di IAW/CAW della UE, e agli articoli e definizioni in esse riportati, contenuti nell'attuale versione del RT ENAC, e quelli corrispondenti dei vigenti regolamenti UE, dei loro articoli e definizioni, che li hanno progressivamente sostituiti.

Ciò al fine di mantenere la continuità nell'indirizzo regolamentare strategico inizialmente adottato (rif. Primo/11/B.3, ultimo comma) per i domini IAW/CAW in relazione agli aeromobili, e ai loro prodotti/parti ed equipaggiamenti non installati, e alle organizzazioni e personale che su di essi operano, che non rientrano nell'applicabilità del Regolamento (UE) n. 2018/1139 e per i quali ENAC è autorità competente per l'Italia ai sensi della vigente legislazione nazionale.

Alle organizzazioni di manutenzione approvate secondo Parte M Capitolo F, Parte 145 o Parte CAO, e alle imprese per la gestione dell'aeronavigabilità continua approvate secondo Parte M Capitolo G, Parte CAMO o Parte CAO, autorizzate ad operare sugli aeromobili summenzionati registrati in Italia, ENAC rilascia un'approvazione nazionale ai sensi delle pertinenti previsioni del RT, in cui le abilitazioni sui tali prodotti sono esplicitate. La modulistica ENAC applicabile (ad es. ENAC Modello 15a, ENAC Modello 15b, ENAC Modello 15c, ENAC MF-SA-NATIONAL, ENAC MG-SA-NATIONAL, ENAC CAMO-SA-NATIONAL, ENAC CAO-SA-NATIONAL e ENAC 145-SA-NATIONAL, ecc) è in fase di aggiornamento, concordemente a quanto sopra .

La presente è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente alla pagina Regolamento Tecnico (<https://www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-enac/regolamenti/regolamento-tecnico>).

Cordiali Saluti

Il Direttore

Fabio NICOLAI

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegati

TABELLA DI CORRISPONDENZA (CORRELATION TABLE) – aggiornamento riferimenti Atti Delegati e di Esecuzione



Atti delegati e di esecuzione UE richiamati nel Regolamento Tecnico emendamento 56	Corrispondenti Atti delegati e di Esecuzione UE in vigore
Regolamento (CE) No. 1592/2002	Regolamento (UE) No. 2018/1139, e successivi emendamenti
Annesso II al Regolamento (CE) No. 1592/2002	Allegato I al Regolamento (UE) No. 2018/1139, e successivi emendamenti (limitatamente a quanto rientra nelle prerogative ENAC in accordo alla legge di istituzione, Decreto Legislativo 25 luglio 1997, n. 250)
Regolamento della Commissione (CE) No.1702/2003 Regolamento della Commissione (CE) No.1702/2003 Parte 21	Regolamento (UE) No.748/2012 e successivi emendamenti Regolamento (UE) No.748/2012, Allegato I (Parte 21) e successivi emendamenti
Regolamento (CE) No.2042/2003 Regolamento (CE) No.2042/2003 Parte M (o Annesso I (Parte M))	Regolamento (UE) No.1321/2014 e successivi emendamenti In base alla tipologia degli aeromobili e/o al tipo di operazioni come riportati nel punto 2 Articolo 3 del Regolamento (UE) No.1321/2014 si legge: - Regolamento (UE) No.1321/2014, Allegato I (Parte M) e successivi emendamenti oppure - Regolamento (UE) No.1321/2014, Allegato V_{ter} (Parte ML) e successivi emendamenti
JAR-26 Additional Airworthiness Requirements for Operations	Regolamento (UE) No 2015/640, Allegato I (Part 26) e successivi emendamenti
Organizzazione approvata in accordo al Regolamento (CE) 2042/2003 Parte M Capitolo G (CAMO)	Impresa approvata secondo Capitolo G dell'Allegato I (Parte M) al Regolamento (UE) No.1321/2014 e successivi emendamenti (potenzialmente fino al 24 settembre 2021) Questa approvazione, con i medesimi privilegi verrà sostituita in via definitiva entro il 24 settembre 2021, in funzione delle abilitazioni, da: - approvazione come impresa secondo l'Allegato V _{quater} (Parte CAMO) al Regolamento (UE) No.1321/2014 e successivi emendamenti; oppure - approvazione come impresa con privilegi per CAW secondo l'Allegato V _{quinquies} (Parte CAO) al Regolamento (UE) No.1321/2014 e successivi emendamenti

TABELLA DI CORRELAZIONE (CORRELATION TABLE) – aggiornamento riferimenti Atti Delegati e di Esecuzione



Atti delegati e di esecuzione UE richiamati nel Regolamento Tecnico emendamento 56	Corrispondenti Atti delegati e di Esecuzione UE in vigore
<p>Organizzazione approvata secondo Parte M Capitolo F del Regolamento (CE) No. 2042/2003</p>	<p>Impresa approvata secondo Capitolo F dell'Allegato I (Parte M) al Regolamento della Commissione (UE) No.1321/2014 e successivi emendamenti (potenzialmente fino al 24 settembre 2021)</p> <p>Questa approvazione, con i medesimi privilegi verrà sostituita in via definitiva entro il 24 settembre 2021, in funzione delle abilitazioni, da approvazione come impresa con privilegi privilegi per manutenzione, secondo l'Allegato V_{quinquies} (Parte CAO) al Regolamento (UE) No.1321/2014 e successivi emendamenti</p>
<p>Imprese approvate in accordo al Regolamento (CE) No. 2042/2003 Parte-145</p>	<p>Imprese approvate secondo l'Allegato II (Parte 145) al Regolamento (UE) No.1321/2014 e successivi emendamenti</p>

TABELLA DI CORRISPONDENZA (CORRELATION TABLE) - aggiornamento articoli e definizioni



Articoli e Definizioni richiamati nel Regolamento Tecnico emendamento 56	Corrispondenti Articoli e Definizioni in vigore
"Large aircraft" in accordo al Regolamento (CE) 2042/2003	"Complex Motor Powered Aircraft" (CMPA) in accordo al Regolamento (UE) No. 2018/1139
Articolo 8 del Regolamento (CE) No. 1592/2002 <i>Recognition of Certificates</i>	Articolo 67 del Regolamento (UE) No. 2018/1139 e successivi emendamenti <i>Validity and recognition of certificates and declarations</i>
Articolo 9 del Regolamento (CE) No. 1592/2002 <i>Acceptance of third-country approval</i>	Articolo 68 del Regolamento (UE) No. 2018/1139 e successivi emendamenti <i>Acceptance of third-country certification</i>
Articolo 10.1 del Regolamento (CE) No. 1592/2002 <i>Flexibility provisions</i>	Articolo 70.1 del Regolamento (UE) No. 2018/1139 <i>Safeguard provisions</i>
Regolamento (CE) No. 2042/2003 Parte M.A.202 <i>Occurrence reporting</i>	Regolamento (UE) No. 1321/2014, Allegato I (Parte M), M.A.202 o, come applicabile, Allegato V _{ter} (Parte ML), ML.A.202, e successivi emendamenti <i>Occurrence reporting</i>
Regolamento (CE) No. 2042/2003 Parte M.A.201(i) <i>Responsibilities</i>	Regolamento (UE) No.1321/2014, Allegato I (Parte M), pertinenti §§ del M.A.201 o, come applicabile, Allegato V _{ter} (Parte ML), pertinenti §§ del ML.A.201, e successivi emendamenti <i>Responsibilities</i>
Regolamento (CE) No. 2042/2003 Parte M.A.306 <i>Operator's technical log system</i>	Regolamento (UE) No.1321/2014, Allegato I (Parte M), M.A.306 <i>Aircraft technical log system</i> Nella Allegato V _{ter} (Parte ML) non è previsto il QTB